



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL SINDACO
NUMERO 8 DEL 31/03/2026**

OGGETTO: Divieto di detenzione e di consumo, nonché di vendita per asporto di bevande alcoliche sulle aree pubbliche e demaniali, durante le festività pasquali.

IL SINDACO

VISTO IL PARERE TECNICO ESPRESSO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO SULLA PROPOSTA 2026/146 DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE:

Nome file: PARERE TECNICO DIRIGENTE

sha256: A237C7DE529C1DA6FD2167BFC7EA7B48578E5F99FB386F561CB6DDE6052049E7

Premesso

- che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della legge n. 125/2001 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati*", la valenza di interesse giuridicamente protetto;
- che il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 14/2017 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017), ha ridisegnato il perimetro delle attribuzioni sindacali ex art. 50 TUEL, conferendo nuovi strumenti d'intervento finalizzati alla salvaguardia della sicurezza urbana, alla vivibilità territoriale e alla preservazione del decoro ambientale;
- che l'art. 50 come novellato dall'art. 8 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e turisti nonché dell'ambiente e del patrimonio, possa adottare provvedimenti limitativi in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche.
- che, nel perimetro dei principi informativi dell'ordinamento giuridico vigente, ricade in capo all'Amministrazione Comunale l'onere di garantire la pacifica e civile convivenza, attraverso l'adozione di misure di contrasto ai fenomeni di abuso alcolico; ciò nell'ottica di prevenire ed elidere l'insorgenza di criticità suscettibili di pregiudicare la regolare convivenza civile, l'ordinato svolgimento della vita collettiva, nonché il diritto alla quiete pubblica e alla piena vivibilità dei contesti urbani.

Considerato

- che l'incontrollato consumo di bevande alcoliche rappresenta il presupposto eziologico di reiterati fenomeni di degrado urbano e di violazione dei precetti elementari di civile convivenza e che la succitata fenomenologia si estrinseca in condotte di danneggiamento del patrimonio pubblico, turbamento della quiete collettiva e deturpamento del decoro mediante il sistematico abbandono di rifiuti e frammenti vitrei, tali da ingenerare nella cittadinanza un diffuso sentimento di insicurezza nonché senso di abbandono e di incuria;
- che il territorio comunale, in particolare la zona del lido e della spiaggia, è soggetto a una forte affluenza di giovani facilitata da trasporti collettivi, i quali talvolta, come purtroppo riscontrato nelle scorse stagioni, si rendono protagonisti di un consumo eccessivo di alcol che genera fenomeni di inciviltà, quali disturbo della

quiete pubblica e sporcizia causata dai rifiuti abbandonati, comportamenti che profondamente il decoro urbano e la quiete dei residenti, alimentando un diffuso senso di insicurezza e disagio tra i cittadini e i turisti presenti, compromettendo così la qualità e la vivibilità dell'intero territorio comunale.

- che le bevande alcoliche, trasportate, detenute o acquistate per asporto, vengono consumate in loco in area pubblica ed i relativi contenitori, per lo più in vetro o alluminio, vengono abbandonati ovunque e possono costituire fonte di pericolo per l'incolumità dei passanti e un potenziale strumento atto a offendere o minacciare la sicurezza dei consociati;
- che tale situazione provoca nei cittadini e nei turisti, che transitano numerosi nelle vie e piazze del territorio, nonché sulle passeggiate dell'arenile in occasione del ponte delle festività pasquali, un profondo senso di insicurezza e di timore per la propria incolumità e che comprometta la fruizione degli spazi pubblici;
- che a seguito di mirata attività di monitoraggio sui canali social e sulle piattaforme web, anche per l'imminente festività pasquale risultano pubblicizzati viaggi organizzati verso Jesolo mediante l'impiego di autobus privati preannunciando un afflusso di utenza potenzialmente critico, tale da richiedere l'adozione di tempestive misure di prevenzione volte a scongiurare fenomeni di degrado e a garantire la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica.

Ritenuto pertanto necessario intervenire con misure di prevenzione che contrastino i fenomeni sopra delineati, al fine di garantire a residenti e turisti il legittimo diritto alla fruizione degli spazi pubblici in condizioni di assoluta sicurezza e decoro e che la prospettata criticità integri un concreto rischio per la sicurezza urbana, si rende necessaria l'adozione di un provvedimento restrittivo che, in linea con quanto già disposto dall'art. 26 bis del vigente Regolamento di Polizia Urbana, risulti idoneo a presidiare l'ordine e la sicurezza urbana nonché la serena convivenza civile nell'intero territorio interessato.

Visti

- il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare l'art. 50;
- la legge n. 125/2001 "legge quadro in materia di alcol e problemi correlati";
- l'art. 26-bis del Regolamento di Polizia Urbana;
- l'art. 688 del Codice Penale;
- il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

ORDINA

Che in tutto il territorio di Jesolo, vie e piazze, arenile compreso, sia vietata la detenzione, il consumo e la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, contenute in bottiglie di vetro, lattine o in qualsiasi altro contenitore, effettuata anche attraverso distributori automatici, **dalle ore 20.00 di sabato 04 aprile 2026 e fino alle ore 24.00 di lunedì 06 Aprile 2026**, con esclusione del consumo effettuato entro il perimetro dei plateatici concessi agli esercizi di somministrazione.

È consentita solamente la vendita per asporto di bevande alcoliche per uso domestico i cui contenitori, all'atto della vendita dovranno essere chiusi e sigillati in appositi involucri.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e ss.mm., si comunica che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ovvero, alternativamente, entro 120 dalla stessa data, può essere proposto ricorso al Capo dello Stato.

La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio On-line e viene trasmessa alla Questura di Venezia, nonché alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine per assicurare la giusta osservanza.

IL SINDACO
Christofer De Zotti

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.